

Florovivaismo, no a percorsi formativi inadeguati per la gestione del verde

L'art. 12 della legge 28 luglio 2016 n°154 individua i soggetti che sono abilitati a svolgere attività nella costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi. Lo scopo è quello di individuare modalità operative comuni, per evitare che vi siano situazioni differenti nelle diverse regioni che possano mettere in difficoltà gli operatori.

Coldiretti ritiene che, fatta salva la posizione degli operatori storici, iscritti al registro ufficiale dei produttori florovivaistici, tutti gli altri soggetti che vogliano operare nel settore della costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, debbano acquisire, attraverso corsi di formazione adeguati, una capacità professionale consona ad evitare il diffondersi di problematiche di ordine fitosanitario e ad una adeguata gestione del patrimonio verde pubblico e privato.

L'attuale documento in discussione tra le regioni non sembra soddisfare i requisiti di cui sopra, essendo previsto che anche soggetti privi di un titolo di studio adeguato o di esperienza specifica, possano diventare manutentori del verde con un corso di sole 50 ore, di cui almeno 15 di attività pratiche.